


Publicato il 23/11/2016

N. 07417/2016 REG.PROV.CAU.  
N. 11841/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11841 del 2016, proposto da Agata Abbate, Lina Abruzzese, Claudia Abruzzese, Carmine Alfano, Marisa Alfieri, Carolina Alfieri, Anna Allocca, Filomena Allocca, Miriam Allocca, Marianna Alterio, Patrizia Amato, Annunziata Angarella, Rosa Angrisani, Immacolata Annunziata, Maria Annunziata, Filomena Antropoli, Luisa Aquino, Maddalena Articolare, Oriana Aurilio, Anna Basile, Angela Battaglia, Antonietta Battimo, Rosa Bisaccio, Antonella Bitetti, Daniela Boccia, Giovanna Bonaccio, Filomena Bonavita, Lucia Borrelli, Gaetana Borrelli, Immacolata Brizio, Sonia Bruno, Anna Buglione, Marilena Caliendo, Maria Antonietta Cammardella, Angela Raffaella Caretti, Carmela Carotenuto, Cristina Carrella, Carmela Carrese, Maria Grazia Carullo, Pasqualina Carusone, Anna Castiglia, Clara Catapano, Marcella Ceccarelli, Marianna Cefariello, Antonella Cenname, Amalia Cilento, Rosa Cinotti, Antimina Ciriglio, Pasquale Cirillo, Maria Filomena Civitillo, Monica Coppola, Maria Coppola, Anna Patrizia Coppola, Maria Rosa Costagliola, Raffaella Covone, Rosalia Crescenzo, Elsa D'Alessio, Alfonso D'Angelo, Maria D'Alessandro, Mariarosaria D'Aniello, Carmela D'Auria, Raffaella D'Avino, Fabiana De Gennaro, Maria Cristina De Martino, Maria Teresa De Mase, Rita De Simone, Elena De Simone, Maria Carmela Del Gaudio, Massimo Di Benedetto, Catia Di Dio, Vincenza Di Lauro, Giovanna Di Somma, Maddalena Di Somma, Emma Diana, Rosa D'Urzo, Tommasina Esposito, Annalisa Esposito, Carmen Esposito, Giuseppina Esposito, Mauro Massimo

ESPOSITO, Marianna Faiace, Gabriella Faianga, Luisa Gasolino, Annarita Genno, Maria Immacolata Fragliasso, Speranza Franzese, Giuseppina Funaro, Vincenzo Galizia, Angela Maria Gallo, Bianca Gallo, Rosa Giacobbone, Anna Giaquinto, Maria Gisondi, Massimiliano Giuliano, Flavia Gragnaniello, Marianna Grasso, Francesca Guillame, Maria Ioculano, Antonietta Iossa, Franca Ipomeo, Filomena Izzo, Clara Izzo, Speranza La Marca, Maria (Lmrmra61b53g190k) La Marca, Maria (Lmrmra83r58f924f) La Marca, Carmen Lambiase, Sonia Lambiase, Immacolata Leonardo, Loredana Liguori, Maria Rosaria Lombardi, Loredana Madonna, Cristina Maggio Cavallaro, Maddalena Magliocca, Camilla Malgieri, Rosa Mangone, Filomena Manzi, Anna Marigliano, Annalisa Marino, Nicoletta Marone, Maria Martino, Carmela Mascolo, Margherita Matrisciano, Adelina Menzione, Saveria Meo, Anna Mezzarano, Giovanna Migliozi, Carmen Minafra, Ornella Domenica Napolitano, Antonietta Nappo, Maria Luigia Nappo, Barbara Notargiacomo, Vincenza Nunziata, Maria Nunziata, Rosaria Nutile, Giuseppina Orlando, Angela Pagano, Mariagabriella Pagano, Teresa Pagano, Ida Palladino, Maria Antonietta Palma, Luisa Palumbo, Giovanna Palumbo, Luisa Papale, Roberta Paparo, Antonietta Pasquariello, Maria Petito, Annalisa Pettrone, Anna Rita Pezzella, Loredana Picciocchi, Grazia Polise, Gelsomina Prisco Zita, Giuseppa Radunanza, Maria Raffone, Filomena Ranieri, Aniello Rea, Amelia Realino, Clara Riccio, Daria Romiti, Anna Rondine, Annamaria Russo, Fabiola Russo, Anna Salvati, Lucia Salvati, Andreina Salvato, Annunziata Salvato, Claudia Scognamiglio, Annamaria Iovino, Mariarosaria Sandomenico, Maria Rosaria Sannino, Palma Santaniello, Concettina Santoro, Giusj Francesca Santoro, Carmela Saviano, Mariangela Sbrogio', Rosa Scafuro, Anna Scarpatò, Arianna Scialdone, Lidio Scibelli, Ernestina Scognamiglio, Antonietta Scognamillo, Carmela Scudieri, Carolina Secondulfo, Antonella Sglavo, Annunziata Sgueglia, Antonietta Sileo, Maria Simeone, Silvana Sparano, Antonella Stefanelli, Anna Striano, Marianna Sugliano, Maddalena Tortora, Marianna Tuccillo, Giuseppina Ugolini, Olga Giuseppina Italia Valeriani, Carmela Vecchione, Felice Vecchione, Giovanna Teresa Ventriglia, Veronica Verde, Anna Vesce, Filomena Vespro, Carmela Vigile, Francesca Vigorito, Carmela Vollero, Maria Zambrano, Alessandra Pina Zanzur, Concetta Zinno, Lucilla Zona, Achille Zona, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Coppola C.F. CPPNGL67D24I073V,

comunicato ex art. 25 cpa presso l'ar LAZIO Segreteria l'ar LAZIO in ROMA, via Flaminia, 189;

*contro*

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,*

del D.M. 495 del 22.06.2016 nelle parti in cui nel disporre le operazioni annuali di integrazione e aggiornamento delle GAE non ha consentito ai ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 con efficacia retroattiva;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che il ricorso sembra sostenuto da sufficienti profili di *fumus boni juris*, in quanto la vicenda in esame è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dal Consiglio di Stato con le

sentenze della sesta sezione n. 1915/2015 e n. 4255/2015, con riferimento alla questione inerente i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, che, al momento della “chiusura” delle graduatorie permanenti, erano già in possesso di titolo abilitante;

Considerato, altresì, che il suddetto orientamento è stato confermato con l’ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell’A.P., secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GE; Visti i precedenti della Sezione nn. 4990/2016, 5573/2016, 5566/2016, 5557/2016, 5405/2016;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l’istanza cautelare ai fini dell’inserimento “con riserva” della parte ricorrente nelle GAE, in attesa della definizione da parte dell’Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto, altresì, necessario procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell’accoglimento del ricorso;

Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, deve essere autorizzata la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;
- 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

D.- in ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Dis) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ordina l'inserimento "con riserva" della parte ricorrente nelle GAE, ferma ed impregiudicata ogni decisione in sede di merito.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase del giudizio. Fissa per la trattazione del merito della causa l'udienza pubblica del 30/5/2017, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Emanuela Loria**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO